

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE CALDE E FREDDI A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DI SPORT E SALUTE S.P.A. UBICATE SU ROMA

Capitolato tecnico_V2

Sommario

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
2. VALORE DELLA CONCESSIONE.....	3
3. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	4
4. CONTROPRESTAZIONE, CANONE DI CONCESSIONE E ALTRI ONERI.....	4
5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
6. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	6
7. TEMPI DI INSTALLAZIONE.....	7
8. INFORMAZIONI SULL'UTENZA E SUI PRODOTTI DI CONSUMO	7
9. PREZZO DEI PRODOTTI	9
10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	11
11. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	12
12. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	13
13. CESSIONI – SUBCONCESSIONE	13
14. CAUZIONE DEFINITIVA	13
15. RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI	14
16. MODALITÀ DI CONTESTAZIONE.....	14
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
18. PENALI.....	15
19. MODIFICHE AL NUMERO DEI DISTRIBUTORI.....	16
20. VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA	16
21. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL CAPITOLATO.....	17
22. SUBAPPALTO.....	17
23. VERIFICHE E CONTROLLI	17
24. NORME DI SICUREZZA	17

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Tecnico (d'ora in poi anche solo "Capitolato") ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici nei punti ristoro delle sedi di Sport e salute S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Concedente") ubicate a Roma.

Ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi anche solo "Codice"), alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

La procedura di gara risponde, altresì, alle disposizioni previste dalla Documentazione di gara, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della Concessione.

La procedura di gara per l'individuazione del concorrente nonché le norme per l'esecuzione della concessione sono regolate dalla Parte III, Titolo I del Codice dei Contratti.

I distributori da installare dovranno essere i seguenti:

- **n. 12 distributori per la somministrazione di bevande calde.**
- **n. 12 distributori per la somministrazione di snack e bevande fredde.**

La suddivisione per sedi è riportata nell'Allegato 1 al presente Capitolato.

Si precisa che in alcuni Punti di ristoro, indicati nell'Allegato 1, non è presente l'allaccio dell'acqua. Per questi punti dovranno essere forniti distributori con tanica interna dell'acqua.

2. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione del servizio, calcolato sulla base del fatturato generato nell'ultimo anno dall'attuale Concessionario, è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del Codice in circa € 225.000,00 oltre Iva.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio oggetto della presente concessione.

I rischi imprenditoriali, economici e gestionali dell'affidamento rimangono pertanto a totale carico del Concessionario il quale si impegna ad eseguire le prestazioni a proprio carico a regola d'arte e provvedendo a gestire l'attività in questione mediante propri capitali e l'organizzazione dei mezzi necessari, nei quali si intendono ricompresi la sostituzione del

personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne.

Il Concedente non ha ritenuto, in un'ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l'omogeneità del servizio in parola, di suddividere la presente Concessione in due o più lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Codice.

I costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a zero.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione per i servizi oggetto della gara, è pari a 48 mesi, tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 168 del Codice.

Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre una proroga tecnica del servizio, agli stessi prezzi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, nella misura strettamente necessaria, per un periodo massimo di 6 mesi, ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Inoltre il Concedente si riserva di modificare il contratto ai sensi dell'art.175 del Codice.

Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Concedente potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutta la Garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

4. CONTROPRESTAZIONE, CANONE DI CONCESSIONE E ALTRI ONERI

I servizi oggetto della presente Concessione dovranno essere svolti all'interno delle sedi indicate nell'Allegato 1, verso pagamento del canone di concessione.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici sarà versato direttamente dagli utenti.

Il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente, per ciascun anno di servizio, e per ciascun distributore, un canone di concessione di importo pari ad **€ 500,00** (soggetto a rialzo di gara).

I consumi idrici e di energia elettrica sono già compensati nel canone annuo.

Saranno a carico del Concessionario le spese di messa a norma e tenuta degli impianti idrico ed elettrico a valle dei punti di fornitura indicati dalla Concedente, nonché l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua. I lavori sull'impianto elettrico ed idraulico verranno effettuati dal Concessionario.

La Concedente fornirà quindi l'energia elettrica e l'acqua potabile necessarie al funzionamento dei distributori ed il servizio di svuotamento dei cestri portarifiuti.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato semestralmente (al ricevimento della fattura), sul conto corrente n° 9000 intestato a Sport e Salute S.p.A. presso la Banca

Nazionale del Lavoro — Sportello.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le macchine distributrici dovranno:

- a) consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni, e alimenti solidi vari preconfezionati, sia freschi che a lunga durata;
- b) almeno il 75% dei distributori automatici da installare dovranno essere di fabbricazione successiva al 01/01/2020, tale requisito dovrà essere dimostrato, prima dell'installazione, con una dichiarazione da parte dell'Azienda costruttrice delle macchine riportante il numero di matricola delle macchine e la data di consegna.
- c) essere dotate di idonea omologazione e marchio CE e rispettare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di antinfortunistica e sicurezza;
- d) essere installate nei punti previsti dal Concedente che si riserva la possibilità di richiedere in ogni momento lo spostamento delle apparecchiature in locali diversi, con oneri a carico del Concessionario.

Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione.

Il Concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua. L'installazione, gli allacciamenti e gli approvvigionamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti.

Tutti gli oneri di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio e ogni altro onere o spesa derivanti dalla fornitura e posa in opera devono essere considerati a carico del Concessionario.

Al termine del contratto il Concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno per la Concedente, le proprie apparecchiature ed allo stesso tempo dovrà provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.

Il Concedente si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua potabile necessarie al funzionamento delle macchine distributrici e lo svuotamento dei cestri portarifiuti forniti dal Concessionario. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

I distributori dovranno, inoltre:

- a) essere muniti oltre che di lettore di banconote, di gettoniera che accetta monete da Euro 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00 e 2,00 ed erogare il resto. Gli stessi dovranno funzionare altresì con un sistema di pagamento elettronico (chiavi o altri dispositivi). Saranno graditi sistemi di pagamento innovativi.

Le chiavi magnetiche eventualmente richieste saranno fornite dal Concessionario al

Concedente e da quest'ultimo ai propri dipendenti. Nel caso in cui per il rilascio di ciascuna chiave sia previsto un deposito cauzionale, il relativo importo dovrà essere concordato con il Concedente, sulla base delle condizioni praticate dalle ditte del settore. Alla scadenza del contratto, la chiave verrà restituita e contestualmente il Concessionario restituirà al Concedente il deposito cauzionale;

- b) essere tali da garantire una facile pulizia e disinfezione sia nella parte esterna che in quella interna al fine di garantire l'igiene dei prodotti erogati;
- c) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- d) riportare una targhetta con il nominativo, la ragione sociale del Concessionario ed il recapito telefonico dello stesso;
- e) contenere dei prodotti confezionati secondo le prescrizioni di legge vigenti;
- f) garantire una capace autonomia.

Il Concessionario dovrà presentare tutte le istanze e le comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato. A carico del Concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e il mantenimento puntuale delle condizioni igieniche.

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà effettuare almeno un intervento settimanale di rifornimento, pulizia e manutenzione ordinaria dei distributori e, comunque, assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature al fine di garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

In caso di chiamata (a mezzo telefono o posta elettronica) per guasto e/o per esaurimento anche parziale di prodotti e/o ingredienti, il Concessionario si impegna ad intervenire almeno entro 24 ore (dalle h. 8.00 alle h. 18.00 di tutti i giorni dell'anno compreso sabati, domeniche e festivi) dalla chiamata medesima.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro il suddetto termine, il Concessionario, entro i successivi 7 giorni naturali e consecutivi, ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura avente caratteristiche non inferiori a quella sostituita, previa comunicazione scritta al Concedente.

Ogni intervento di riparazione, revisione e/o sostituzione dei distributori automatici installati sarà a carico del Concessionario.

Eventuali disservizi saranno segnalati al Concessionario a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le operazioni di rifornimento dei distributori e di ordinaria manutenzione dovranno svolgersi senza creare intralcio alle ordinarie attività dei siti ove sono installati i distributori.

Per tutto il periodo di vigenza contrattuale, il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio. Al termine della concessione il Concessionario sarà obbligato a garantire le

prestazioni fino alla consegna dei distributori da parte del nuovo Concessionario e dovrà rimuovere a propria cura e spese le apparecchiature e provvedere ai necessari interventi di pulizia e ripristino dei luoghi allo stato originario.

7. TEMPI DI INSTALLAZIONE

Entro 30 giorni solari dalla stipula del Contratto il Concessionario dovrà installare i distributori secondo le modalità convenute.

Per alcuni Punti di ristoro potrebbe essere necessario attendere la conclusione del contratto in corso. Il Concedente comunicherà, prima della stipula del contratto, le singole scadenze contrattuali.

Nel caso si renda necessaria l'installazione di nuovi dispositivi o la disinstallazione di distributori già esistenti, il Concessionario dovrà provvedervi entro il termine sopra indicato.

Entro 15 giorni il Concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione dei distributori al termine del periodo contrattuale e al loro ritiro.

Il Concessionario dovrà consentire alla Concedente di ricavare autonomamente il volume del fatturato generato dal servizio indicandone le modalità nella relazione tecnica.

8. INFORMAZIONI SULL'UTENZA E SUI PRODOTTI DI CONSUMO

L'utenza potenziale complessiva delle sedi (riferita ai dipendenti) è riportata nell'Allegato 2.

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, rispettare i limiti di scadenza ed essere conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari. Le Ditte produttrici degli stessi dovranno essere in possesso del manuale HACCP e di tutte le certificazioni e la documentazione di autocontrollo, completa di schede descrittive, di certificati di conformità e/o di esiti circa eventuali test di laboratorio effettuati.

Il Concedente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sui prodotti erogati. Il Concedente potrà chiedere altresì la sospensione dell'erogazione del prodotto o l'integrazione dei prodotti esistenti con altri prodotti secondo le esigenze degli utenti. Di seguito si riportano le caratteristiche minime di alcuni dei prodotti erogati, che il Concessionario è tenuto a tenere in considerazione nella formulazione dell'offerta e nella fase di esecuzione del servizio.

Tipologia Prodotto	Contenuto minimo (ove possibile) in gr. per ogni	Prescrizioni per il prodotto
Caffè macinato all'istante	7 gr.	Deve essere macinato all'istante, di prima qualità e di 1^scelta e di marche note per la produzione di miscela per caffè da bar.
Latte	Almeno 8 gr. di latte in polvere	Latte in polvere scremato di mucca di primarie marche 1^ scelta
Cappuccino	Almeno 7/8 gr. di latte in polvere e 7 gr di caffè	Latte in polvere scremato di mucca di primarie marche
The	Almeno 14 gr. di the in polvere	
Cioccolato	Almeno 24 gr. di cacao in polvere	
Latte Macchiato	Almeno 8 gr. di latte in polvere e 7 gr di caffè	
Caffè Macchiato	Almeno 7 gr. di caffè + almeno 3 gr. di latte	
Caffè Decaffeinato lio Caffè Ginseng lio	Almeno 2 gr. di caffè	Deve essere di prima qualità e di marche note
Caffè d'orzo	7 gr.	
Acqua in bottiglia P.E.T. (naturale ed effervescente naturale) almeno di due marche diverse (una conosciuta e una locale)	0, 5 lt.	
Bevande in lattina (es, aranciata, coca cola, the)	Almeno 330 cc.	Scadenza massima 12 mesi – scadenza minima 1 mese Anche con scelta di bevande

Bevande in tetrapack e altre confezioni (es. succhi di frutta, bevande energetiche, multivitaminiche, succhi al 100%)	(Formati diversi, succhi di frutta almeno 200 ml, bevande energetiche 500 ml)	Scadenza massima 12 mesi – scadenza minima 1 mese
Yogurt da bere (di marche diffuse es. Danone, Yomo, Yovì o similari, anche magro)	Almeno 200 ml	Scadenza massima 33 giorni e comunque non inferiore a 5 giorni
Prodotti salati (salamini e schiacciatine, prosciutto cotto e grissini, prosciutto crudo e grissini, tramezzini, bustine di prosciutto, tonno)	Formati diversi a seconda della confezione predisposta dalla ditta produttrice	Breve scadenza (15 giorni/20 giorni)
Merendine dolci (treccine, croissants diversi gusti, biscotti vari gusti, crostatine, wafer/kit kat o similari, Fitness/brioche e tortine vari gusti, cioccolati, cioccolati tipo Galak o similari).	Formati diversi a seconda della confezione predisposta dalla ditta produttrice (es. Kinder Bueno gr. 43, Kit Kat gr. 48, Galak, ecc.	Scadenza massima 6 mesi e comunque non inferiore a 1 mese. Tali prodotti devono essere di marche conosciute
Merendine salate (schiacciatine vari gusti, tarallini, croccantelle, crackers, patatine vari gusti, friselle)	Formati diversi (Patine 25 gr., Crackers all'olio d'oliva 30 gr., tarallini, croccantelle e schiacciatine all'olio d'oliva almeno 50 gr.)	Scadenza massima 6 mesi e

9. PREZZO DEI PRODOTTI

Il prezzo per i prodotti non potrà essere superiore a quello indicato di seguito.

DESCRIZIONE PRODOTTI	PREZZO MASSIMO (IVA ESCLUSA)
----------------------	------------------------------

Caffè e bevande calde (Caffè espresso, caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolata, caffè decaffeinato, caffè decaffeinato macchiato, cappuccio decaffeinato, latte, the solubile, cioccolata, camomilla solubile e orzo).	0,40 €
Caffe in capsula o con miscele top	0,55 €
Acqua in bottiglia (P.E.T.) naturale e effervescente naturale da 50 ml. di marca molto diffusa	0,45 €
Succhi di frutta in brik da 20 cl.	0,60 €
Bibite in lattina da 33 cl.	0,80 €
The in lattina da 33 cl. (the al limone, the alla pesca, the verde)	0,80 €
The in bottiglia (da lt. 0.5) – the al limone, the alla pesca, the Verde	1,10 €
Integratori e bevande non gassate (d alt. 0,50) quali Energade, Oasis e simili	1,20 €
Yogurt da bere (da 200 ml)	1,20 €
Yogurt in formato da 125 ml. con cucchiaino (min. 3 gusti)	0,80 €
Cioccolato di alta qualità in barrette	1,00 €
Cioccolato tipo Kinder Bueno o similari, tavolette di cioccolata	1,20 €
Tramezzini (di diversi gusti) almeno 90 gr	1,20 €
Snacks salati e dolci quali croccantelle, tarallini, friselle, schiacciatine e quadretti al mais, minisnack, tortini, wafer	0,40 €

Patatine nella confezione monodose, risette, crackers, arachidi, croissants classici diversi gusti, sfogliatine, biscotti confezionati, pasticcini	0,70 €
Croccanti, plumcakes di riso, croccanti di riso al cioccolato, wafers con vari gusti, merendine al cioccolato, bocconcini di pasticceria	0,85 €
Snacks al formaggio tipo yonkers o fonzies, barrette ai cereali di diversi gusti, cioccolato e riso soffiato, barrette tipo Mars, Kit & Kat, Twinks, Bounty, Galak o similari, arachidi al cioccolato, mandorle al cioccolato o similari	0,90 €

I suddetti prezzi sono considerati come prezzi massimi ai quali ciascun prodotto può essere offerto.

La somministrazione di eventuali altri prodotti non inseriti nel listino sopra riportato ed il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Concedente; analogamente anche l'esclusione o la sostituzione di prodotti previsti nel listino dovrà essere autorizzata dal Concedente.

È ammessa la revisione prezzi, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

L'adeguamento per il secondo anno verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI) dalla data di inizio del servizio alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta, mentre per gli anni successivi al secondo l'adeguamento verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI), dalla data in cui è stato applicato il precedente adeguamento, alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta.

Il pagamento dei prodotti sarà a totale ed esclusivo carico degli utenti, con conseguente esonero per il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad eseguire il servizio affidato in concessione a perfetta regola d'arte, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e di quanto previsto nel presente Capitolato e nei suoi allegati.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario si impegna, altresì, a:

1. somministrare prodotti e generi di consumo aventi un marchio noto e di primaria qualità, in linea con quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

2. applicare per i prodotti non presenti nell'elenco indicato al precedente art. 9 prezzi in linea con i costi di mercato di riferimento;
3. stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori in conformità ai criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia;
4. utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
5. utilizzare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori rispettosi delle normative vigenti in materia;
6. garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
7. provvedere, ove richiesto, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia e/o manutenzione degli spazi dagli stessi occupati;
8. provvedere a propria cura e spese, ove richiesto, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze del Concedente;
9. rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico-sanitarie vigenti in materia, ivi comprese le procedure di autocontrollo previste dal regolamento n. 852/2004 (HACCP).

11. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà impiegare personale qualificato, che osservi diligentemente le disposizioni contrattuali e tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia e che mantenga un comportamento decoroso sia nei confronti del Concedente che nei confronti degli utenti del servizio.

Gli addetti al servizio dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio. Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igienico-sanitari previsti nonché debitamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP, sia per quanto attiene il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco del personale addetto allo stesso, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali del personale sostituito.

Il Concessionario, a richiesta scritta del Concedente ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a sostituire il personale che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione del canone offerto in sede di gara e più in generale delle condizioni contrattuali.

Il personale che effettuerà il rifornimento dei distributori e che verrà a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, dovrà attenersi

alle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento.

Il personale che effettuerà gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere qualificato e competente nello svolgimento delle mansioni cui è preposto.

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso di cartellino di riconoscimento, come previsto dall'art. 26 D.Lgs n. 81/2008.

12. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Concessionario inoltre deve rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.

13. CESSIONI – SUBCONCESSIONE

È vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del concessionario fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 del Codice.

È vietata la sub concessione.

14. CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà produrre, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la garanzia definitiva.

La garanzia potrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'importo contrattuale è costituito dal valore della concessione.

La garanzia dovrà avere validità fino allo scadere del contratto e riconsegna dei locali e, comunque, fatto salvo il positivo esito del verbale di verifica di conformità, rinnovabile in

caso di proroga tecnica.

La garanzia deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

15. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI PER DANNI

Il Concessionario sarà obbligato a risarcire il Concedente da tutti i danni sia diretti che indiretti, derivati o connessi alla gestione del servizio in oggetto.

A tal fine dovrà stipulare, prima della stipula del Contratto, con oneri a suo carico e con primarie compagnie assicurative idonea polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone e massimale unico non inferiore a €. 2.500.000,00 per ogni singolo sinistro.

La garanzia in parola dovrà riguardare altresì i casi di intossicazione da cibi e bevande e ricomprendere eventi connessi a malori, vertigini o stati di incoscienza che comportino invalidità o morte dei fruitori del servizio.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo deve coprire tutta la durata del contratto (nonché il periodo di un'eventuale proroga tecnica).

La presentazione della stessa è da considerarsi quale condizione essenziale per il Concedente e pertanto, nel caso in cui il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Il Concedente è esonerato da ogni responsabilità per eventuali anomalie, mancanza di energia elettrica, mancanza della fornitura di qualsiasi altro servizio connesso al funzionamento dei distributori automatici, anche qualora i predetti eventi siano dovuti a guasti degli impianti o a ritardi nella riparazione degli stessi.

Va da sé che per eventuali danni consequenziali agli eventi sopra riportati, nonché per mancati introiti subiti dal Concessionario, quest'ultimo non potrà rivalersi in alcun modo sul Concedente. Parimenti il Concedente declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danneggiamenti, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio de quo.

16. MODALITÀ DI CONTESTAZIONE

Le contestazioni, per mancata, irregolare o non adeguata esecuzione degli obblighi dedotti nel presente Capitolato, dovranno essere tempestivamente comunicate dal Concedente al Concessionario.

Il Concedente si riserva di effettuare, nel corso dell'intero periodo contrattuale, sopralluoghi e controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali.

Nell'ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, compresi quelli che possono dare luogo all'applicazione di penali, il Concedente provvederà alla richiesta di adempimento della prestazione da parte del Concessionario, a mezzo posta elettronica

certificata.

Il Concessionario dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, il Concedente applicherà al Concessionario quanto previsto dal presente capitolato in materia di penali e risoluzione del contratto.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del cod. civ. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Concedente potrà risolvere il Contratto nelle ipotesi indicate nello Schema di contratto nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) gravi negligenze ed inadempienze nell' esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali:
 - interruzione del servizio senza giustificato motivo;
 - inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti;
 - reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento.
- b) applicazione di n. 5 (cinque) penali;
- c) mancato rispetto delle condizioni di esecuzione contrattuale associate ai punteggi riconosciuti in base all'offerta tecnica, accertata e contestata dal Concedente, per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale;
- d) gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
- g) sopravvenuta perdita dei requisiti morali di cui all'art. 80 del Codice;
- h) mancata osservanza del divieto sub concessione.

In tali ipotesi, il contratto potrà essere risolto di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione formale del Concedente.

18. PENALI

Il Concedente si riserva di applicare le seguenti penali - fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno per:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione dei distributori rispetto al termine indicato al precedente art. si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 50,00

(cinquanta/00);

- b) per ogni ora di ritardo nel ripristinare il funzionamento dei distributori rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 3, si applicherà una penale pari ad Euro 20,00 (venti/00);
- c) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato per la sostituzione di un distributore non riparabile o per la rimozione o installazione di un distributore su richiesta del Concedente si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00);
- d) nel caso di ritardo nel pagamento del canone, rispetto alle tempistiche indicate nel presente Capitolato, il Concedente avrà la facoltà di applicare una penale giornaliera pari ad Euro 20,00 (venti/00) a partire dal settimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;
- e) nel caso di prodotti scaduti all'interno dei distributori, si applicherà una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni prodotto scaduto erogato;
- f) nel caso in cui i distributori non vengano riforniti secondo le frequenze indicate, il Concedente avrà la facoltà di applicare una penale, per ogni singola infrazione accertata, pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00);
- g) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, il Concedente avrà la facoltà di applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Le contestazioni relative a qualsiasi inadempimento saranno accertate da incaricati della Concedente su segnalazione degli utenti e potranno essere inviate al Concessionario a mezzo mail. Il Concessionario produrrà chiarimenti in merito: nel caso gli impedimenti siano dovuti a fattori tecnici non imputabili allo stesso, le sanzioni non potranno essere applicate.

19. MODIFICHE AL NUMERO DEI DISTRIBUTORI

Durante lo svolgimento del contratto, il Concedente si riserva di incrementare o diminuire il numero dei distributori entro il limite del 50%.

20. VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA

Per esigenze di carattere stagionale nonché per mutate esigenze dei consumatori, il Concessionario potrà, previa richiesta scritta, sostituire alcuni dei prodotti offerti con altri della stessa marca o di un'altra marca purché il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente in uso. Lo stesso vale per nuovi prodotti non compresi nell'offerta iniziale che potranno essere forniti esclusivamente dietro autorizzazione scritta della Concedente. In tale autorizzazione dovranno essere specificate chiaramente le condizioni di vendita (prezzo, tipologia e marca del prodotto).

Resta inteso che tali prodotti dovranno essere sempre presenti nei distributori, pena

l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

21. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL CAPITOLATO

La concessione dovrà essere eseguita con la rigorosa osservanza delle condizioni stabilite dal presente Capitolato e delle norme di legge vigenti in materia.

22. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 174 del Codice.

23. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Concedente si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all'uopo incaricati – al fine di accertare il livello qualitativo dei servizi affidati in concessione, la qualità e la quantità dei generi alimentari somministrati dal Concessionario e, più in generale, il rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato o disposto dalla normativa vigente in materia.

24. NORME DI SICUREZZA

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura, il Concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro.

In particolare il Concessionario è tenuto all'adozione di tutte le misure d'igiene e sicurezza per la rimozione/riduzione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto della concessione.

Non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza pertanto l'importo relativo ai costi di sicurezza ad eventuali rischi interferenziali sono nulli. È prevista una riunione di coordinamento alla stipula del contratto con la consegna di documentazione riguardo all'emergenza.

[FINE DEL DOCUMENTO]

ALLEGATO – 1

Ubicazione punti di ristoro	n. Distributori caffè bevande calde	n. Distributori snack bevande fredde
Stadio Olimpico (uffici primo piano Curva sud)	1	1
Stadio Olimpico (uffici primo piano Curva nord)	1	1
Stadio Olimpico (uffici primo piano Trib. tevere)	1	1
L.go L. de Bosis 15 (Palazzo H) (primo piano lato Uff. rap .media)	1	1
Stadio della Farnesina (uffici piano terra)	1	1
Stadio dei Marmi (corridoio piano terra)	1	1
Viale delle Olimpiadi (ex ostello - Ondina Valle) (primo Piano)	1	1
Viale Tiziano, 70 Palazzo delle Federazioni (atrio primo piano)	1	1
Viale Tiziano, 74 Palazzo delle Federazioni (atrio piano terra)	1	1
Via Flaminia 830 Palazzo delle Federazioni (atrio piano terra)	1	1
Via Vitorchiano, 113 Palazzo delle Federazioni (primo piano)	1	1
L.go Gabrielli ,1 Istituto Medicina dello Sport (reception ,piano terra)	1	1

ALLEGATO – 2

Ubicazione punti di ristoro	Utenza giornaliera fissa	Utenza occasionale
Stadio Olimpico	400	+20%
L.go L. de Bosis 15 (Palazzo H)	300	+20%
Stadio della Farnesina		50
Stadio dei Marmi		50
Viale delle Olimpiadi	50	+20%
Viale Tiziano, 70 Palazzo delle Federazioni	300	+20%
Viale Tiziano, 74 Palazzo delle Federazioni	300	+20%
Via Flaminia 830 Palazzo delle Federazioni	200	+20%
Via Vitorchiano, 113 Palazzo delle Federazioni	150	+20%
L.go Gabrielli ,1 Istituto Medicina dello Sport		